

CALENDARIO VENATORIO 2016/2017

**TESTI DEFINITIVI
(DA D.G.R. N. 497/2016 E N. 1263/2016)**

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. STAGIONE 2016/2017

1. FINALITA'

1.1 Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.

1.2 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.

1.3 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.

1.4 La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).

1.5 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

1.6 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della LR 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

1.7 Nelle aree di rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti approvati dai competenti organi degli ATC.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse,

ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
cinghiale (*Sus scrofa*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovin musimon*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
gazza (*Pica pica*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
alzavola (*Anas crecca*);
beccaccino (*Gallinago gallinago*);
canapiglia (*Anas strepera*);
codone (*Anas acuta*);
fischione (*Anas penelope*);
folaga (*Fulica atra*);
frullino (*Lymnocyrtus minimus*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
allodola (*Alauda arvensis*);
quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
merlo (*Turdus merula*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione, sentito ISPRA. Tale piano deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 luglio.

Il piano di gestione deve prevedere:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della specie;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

3.4 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa Emilia-Romagna www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati e della volpe e della beccaccia- è consentita nelle forme sotto indicate, dal 18 settembre 2016 al 30 gennaio 2017:

a. dal 18 settembre al 2 ottobre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;

b. dal 3 ottobre al 4 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c. dal 5 al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:

a. a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio,

b. a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;

d. dall'1 al 30 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso

di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (giovedì, sabato e domenica), esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:

- a. a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio,
- b. a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
- f. dal 3 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanno di cui all'art. 53 comma 1 della LR 8/94)

4.3 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:

- a. dall'1 ottobre al 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

- b. dal 5 al 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore:

- a. a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti;
- b. a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), in tre giornate a scelta ogni settimana;

- c. dall'1 al 19 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore:

- a. a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti;
- b. a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle giornate fisse di giovedì sabato e domenica di ogni settimana;

4.4 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti

modalità:

a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;

b. caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita, dal 5 dicembre al 30 gennaio;

c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal RR 1/2008, dal 18 settembre al 30 gennaio ad esclusione delle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati.

4.4 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati.

4.6 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV. I Presidenti degli ATC, nonché i Direttori delle AFV, dopo aver presentato i calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 co. 3 del RR 1/2008, devono richiedere l'autorizzazione per eventuali periodi di sospensione al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, indicando con congruo anticipo le date di interruzione e le date di ripresa dell'attività venatoria dei distretti. Il periodo di sospensione deve essere almeno di una settimana venatoria.

4.7 La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione.

4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio dall'1 al 15 settembre, ad esclusione

delle zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per tali specie è prevista la chiusura anticipata (vedi allegato A). Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.

4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dalla DGR 211/2011.

4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.12 Per la caccia alla lepre la Regione autorizza nominalmente l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI composta da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata dall'ATC di iscrizione del conduttore deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

L'autorizzazione può ammettere inoltre, nel periodo consentito, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30 della LR 8/94. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto,

ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

4.14 E' vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di munizioni caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe.

4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore ai 4 mm ovvero maggiori del numero 0 (zero).

4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5.2 Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

5.3 Nel periodo compreso tra il 18 settembre e il 2 ottobre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13, mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.

5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.

6.3 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono

autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 30 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carnieri previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 21 agosto al 15 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 19 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

7.4 Nel periodo intercorrente tra l'1 e il 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva, è consentito.

7.5 Dal 18 settembre al 30 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della LR 8/1994 è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157 del 1992 e dall'articolo 60 della Legge regionale

n. 8 del 1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività e nel raggio di 150 metri dall'appezzamento coltivo inteso come coltura omogenea senza interruzione di continuità tipo fossati, scoline, capezzagne, dove sta operando la mietitrebbia. Chi attraversa l'appezzamento coltivo o sosta a meno di 150 metri dalla mietitrebbia deve tenere il fucile scarico e aperto.

8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale. Esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore gli accordi possono derogare ai limiti previsti in relazione alle esigenze espresse a livello territoriale nell'ambito dei medesimi accordi.

8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, nei Siti della Rete Natura 2000 regionali (SIC e ZPS) è vietato:

a. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;

b. utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

c. abbattere esemplari appartenenti alla specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella prima del 1° ottobre;

d. praticare l'attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Nelle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, è inoltre vietato:

a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);

b. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre.

9.2 Nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di Conservazione valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale.

9.3 Nell'allegato F sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici venatori provinciali.

10 PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua

dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11 PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITA' E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

11.1 Nelle Province di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".

11.2 Nella Provincia di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni -Scolo Acque Alte -Canale Della Gabbia dall'1 al 15 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).

12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

12.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto.

12.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede

rieepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.

12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8 del 1994.

12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 10.11.

12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

12.13 I cacciatori non residenti in Regione Emilia-Romagna, qualora il proprio tesserino non lo consenta, devono ritirare presso l'ATC di iscrizione un foglio integrativo per i prelievi di fauna migratoria o di ungulati, da compilare in aggiunta al proprio tesserino regionale, per poter segnare correttamente i capi abbattuti e la forma di caccia utilizzata. Tale integrazione deve essere riconsegnata all'ATC di rilascio al termine della stagione venatoria.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi della norme vigenti. E' vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici.

13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al

prelievo di fauna stanziale e migratoria.

13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della L.R. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi previa consenso scritto del proprietario e copia del documento di detenzione.

13.4 E' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del RR 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.

13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R. R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione a visibilità alta, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.

13.5 bis E' vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.

13.6 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Starna (*)	18	30			
Pernice rossa (*)	18	30			
Fagiano	18			4	IN AFV 30
Volpe	18				30
Lepre comune	18			4	IN AFV 31
Coniglio selvatico	18			4	
Cinghiale		1			30
Cornacchia grigia	1				12
Gazza	1				12
Ghiandaia	1				12
Germano reale	18				30
Canapiglia	18				30
Fischione	18				30
Codone	18				30
Mestolone	18				30
Moriglione	18				30
Alzavola	18				30
Marzaiola	18				30
Folaga	18				30
Gallinella d'acqua	18				30
Porciglione	18				30
Beccaccino	18				30
Frullino	18				30
Pavoncella	18				30
Quaglia	18		30		
Beccaccia		1			19
Tortora	1	30			
Colombaccio	18				30
Allodola		1		31	
Merlo	1			14	
Cesena	18				19
Tordo bottaccio	18				19
Tordo sassello	18				30

(*) Solo in presenza di piani di gestione approvati dalla Regione che prevedano, per ATC o AFV: interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, metodi di immissione e ambientamento, il monitoraggio standardizzato della specie, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

Allegato B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre (*) 5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

(*) solo per ACATER orientale e ACATER centrale

ALLEGATO C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25		
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	5 (dal 1/9 al 15/9)		
	25 (dal 18/9 al 14/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

ALLEGATO D

ORARI DI CACCIA 2016-2017

SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 – 30 aprile	6:20	20:10	5:20	20:10	5:20	21:10
	1 – 15 maggio	5:55	20:30	4:55	20:30	4:55	21:30
	16 – 31 maggio	5:40	20:45	4:40	20:45	4:40	21:45
	1 – 15 giugno	5:30	20:55	4:30	20:55	4:30	21:55
	16 – 30 giugno	5:30	21:05	4:30	21:05	4:30	22:05
	1 – 15 luglio	5:40	21:00	4:40	21:00	4:40	22:00
	16 – 31 luglio	5:55	20:50	4:55	20:50	4:55	21:50
	1 – 15 agosto	6:10	20:30	5:10	20:30	5:10	21:30
	16 – 31 agosto	6:30	20:05	5:30	20:05	5:30	21:05
	1 – 15 settembre	6:50	19:40	5:50	19:40	5:50	20:40
	16 – 30 settembre	7:05	19:10	6:05	19:10	6:05	20:10
	1 – 15 ottobre	7:20	18:40	6:20	18:40	6:20	19:40
	16 – 29 ottobre	7:40	18:20	6:40	18:20	6:40	19:20
ORA SOLARE	30 – 31 ottobre	6:50	17:05	5:50	17:05	5:50	18:05
	1 – 15 novembre	7:00	16:55	6:00	16:55	6:00	17:55
	16 – 30 novembre	7:20	16:40	6:20	16:40	6:20	17:40
	1 – 15 dicembre	7:40	16:35	6:40	16:35	6:40	17:35
	16 – 31 dicembre	7:50	16:40	6:50	16:40	6:50	17:40
	1 – 15 gennaio	7:50	16:55	6:50	16:55	6:50	17:55
	16 – 31 gennaio	7:40	17:10	6:40	17:10	6:40	18:10
	1 – 15 febbraio	7:25	17:35	6:25	17:35	6:25	18:35
	16 – 28 febbraio	7:05	17:55	6:05	17:55	6:05	18:55
	1 – 15 marzo	6:40	18:10	5:40	18:10	5:40	19:10

Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica:muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica:senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. E' ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con altezza inferiore a 15 cm e lungo le capezzagne o stradoni fino al 15/9; dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito per il recupero del capo abbattuto con fucile scarico
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	NO	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della legge regionale 24/1991	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	E' ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	E' consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale. Esclusivamente con riferimento alle modalità di transito del cacciatore gli accordi possono derogare ai limiti previsti in relazione alle esigenze espresse a livello territoriale nell'ambito dei medesimi accordi.

ALLEGATO F

Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria

BOLOGNA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- divieto di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 15 settembre (al di fuori delle Zone addestramento Cani già autorizzate);
- è vietata l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua¹ delle AFV e degli appostamenti fissi; nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri.

Corno alle Scale;

Monte Vigese;

La Martina Monte Gurlano;

Alto Senio:

- caccia al cinghiale a basso impatto (selezione e girata)
- il numero di cani per la braccata non può derogare al numero massimo di 12.

Corno alle Scale;

Contrafforte Pliocenico;

Monte Vigese;

Monte Radicchio Rupe di Calvenzano;

Monte Sole;

La Martina Monte Gurlano;

Laghi di Suviana e Brasimone;

Vena del Gesso Romagnola:

- caccia al cinghiale in collettiva nel periodo ottobre-

¹ Per "intera superficie in acqua" (su cui calcolare il limite percentuale) deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre. In presenza di ghiaccio (in qualsiasi percentuale) sono comunque vietate la movimentazione artificiale delle acque e qualsiasi altra loro alterazione di tipo antropico [non sono consentiti, ad esempio, la modifica non naturale dei livelli, l'immissione di acqua corrente o l'alterazione artificiale dei parametri climatici] salvo esplicita autorizzazione per prosciugamenti, pena la diretta sospensione della caccia per 4 giornate nell'ambito faunistico interessato.

dicembre

- divieto di caccia vagante in gennaio (è invece consentita la caccia di selezione agli Ungulati).

*Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
Monte Sole;
Bosco della Frattona;
Media Valle del Sillaro;
Contrafforte Pliocenico;
Monte Vigese;
Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano;
La Martina, Monte Gurlano;
Abbazia di Monteveglio;
Laghi di Suviana e Brasimone;
Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano;
Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante;
Boschi di San Luca e Destra Reno;
Vena del Gesso Romagnola;
Alto Senio;
Corno alle Scale;
Monte dei Cucchi, Pian di Balestra:*

- divieto di caccia all'allodola.

*Golena San Vitale e Golena del Lippo;
La Bora;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno;
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia;
Cassa di espansione Dosolo;
Valli di Argenta;
Po di Primaro e Bacini di Traghetto;
Manzolino;
Cassa di espansione del torrente Samoggia:*

- vietata la caccia a gallinella d'acqua e porciglione.

*Manzolino;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in*

*Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno:*

- nelle zone umide (comprese quelle lotiche e lentiche contigue alle ZPS, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui alle ZPS) è consentita la caccia nelle giornate di giovedì e domenica dall'alba alle ore 14 (fatte salve le AV che abbiano diverse indicazioni nell'atto autorizzativo). Gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide. (Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 metri dall'appostamento principale) risulti compresa nel Sito di Rete Natura 2000.

FERRARA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- nei corsi d'acqua presenti non è possibile praticare la caccia in forma vagante dopo la prima domenica di dicembre. Il divieto riguarda sia i territori compresi in ATC che in Azienda Venatoria.

Non è ammessa alcuna forma di caccia in tutta la fascia marina costiera antistante il territorio della provincia di Ferrara per 12 miglia di distanza dalla battigia, ad esclusione di quelle regolamentate nelle aree contigue al Parco Sacca di Goro e Valli di Gorino.

FORLI' - CESENA

Prescrizioni:

Bosco di Scardavilla, Ravalдино:

- divieto di addestramento cani nel periodo 1 marzo-31 luglio.

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio:

- divieto di caccia in braccata dopo il 31 dicembre;

Fiordinano, Monte Velbe;

Bosco di Scardavilla, Ravalдино

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio;

Acquacheta;

Monte Zuccherodante;

Caresti:

- divieto di caccia all'allodola.

MODENA

Prescrizioni:

Poggio Bianco Dragone;

Salse di Nirano;

Colombarone;

Faeto, Varana, Torrente Fossa:

- vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre.

PARMA

Prescrizioni:

Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Tottile, Fascia Golenale del Po;

Prati e Ripristini Ambientali di Frescarolo e Samboseto;

Golena del Po presso Zibello;

Crinale dell'appennino Parmense;

Medio Taro;

Basso Taro;

San Genesio;

Parma Morta;

Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:

- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, è vietata dal 1° febbraio al 15 settembre.

PIACENZA

Prescrizioni:

*Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora;
Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia;
Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago
di Averal di;
Pietra Parcellara e Pietra Perduca;
Roccia cinque dita;
Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda;
Fiume Trebbia da Perino a Bobbio;
Val Boreca, Monte Lesima;
Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane;
Rupi di Rocca d'Olgisio;
Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino:*

- divieto di caccia all'allodola;
- utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale;

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio:

- addestramento cani a partire dal 2 settembre.

RAVENNA

Prescrizioni:

*Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino;
Alto Senio;
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi;
Alta Valle Torrente Sintria:*

- divieto di caccia all'allodola da appostamento e in forma vagante;

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

- divieto di caccia a partire dal 1° gennaio ad una distanza di 300 metri da tutto il piede meridionale della rupe.

REGGIO EMILIA

Prescrizioni:

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:*

- divieto di caccia all'allodola;

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza;
Fontanili di Corte Valle Re;
Casse di Espansione del Secchia;
Fiume Enza da La Mora a Compiano;
Valli di Novellara;
San Valentino, Rio della Rocca;
Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano;
Media Val Tresinaro, Val Dorgola;
Cassa di Espansione del Tresinaro;
Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara;
Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo;
Rio Tassarò:*

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nei siti e nel loro intorno per una distanza di 150 metri.

RIMINI

Prescrizioni:

Onferno;

Torriana, Montebello e fiume

Marecchia; Rupì e Gessi

Valmarecchia;

Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;

Fiume Marecchia a Ponte Messa;

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi);

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nel raggio di 500 metri dalle aree idonee per la riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli).